REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2406 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2022

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021 la Polonia ha confermato e notificato 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini e tacchine, faraone nonché polli e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*.

(2) La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ([2]) e, a decorrere dal 21 aprile 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che ha abrogato e sostituito tale direttiva.

(3) In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza ("zone regolamentate") a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/10 ([4]), (UE) 2020/47 ([5]), (UE) 2020/114 ([6]), (UE) 2020/134 ([7]), (UE) 2020/175 ([8]), (UE) 2020/210 ([9]),

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
([3]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione, del 7 gennaio 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia (GU L 5 del 9.1.2020, pag. 1).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione, del 24 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 20).
([7]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/134 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 27).
([8]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 23).
([9]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/210 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 77).

(UE) 2020/240 ([10]), (UE) 2020/281 ([11]), (UE) 2020/384 ([12]), (UE) 2020/504 ([13]), (UE) 2020/529 ([14]), (UE) 2020/549 ([15]), (UE) 2020/574 ([16]), (UE) 2020/604 ([17]), (UE) 2020/1809 ([18]), (UE) 2020/2010 ([19]), (UE) 2021/18 ([20]), (UE) 2021/68 ([21]), (UE) 2021/122 ([22]), (UE) 2021/151 ([23]), (UE) 2021/239 ([24]), (UE) 2021/335 ([25]), (UE) 2021/396 ([26]), (UE) 2021/450 ([27]),

([10]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/240 della Commissione, del 20 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 12).

([11]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/281 della Commissione, del 27 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 59 del 28.2.2020, pag. 13).

([12]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/384 della Commissione, del 6 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 72 del 9.3.2020, pag. 5).

([13]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione, del 6 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 17).

([14]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/529 della Commissione, del 15 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 29).

([15]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 123 del 21.4.2020, pag. 1).

([16]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/574 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 23).

([17]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/604 della Commissione, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 139 del 4.5.2020, pag. 67).

([18]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).

([19]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79).

([20]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/18 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 8 dell'11.1.2021, pag. 1).

([21]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/68 della Commissione, del 25 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 56).

([22]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/122 della Commissione, del 2 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 1).

([23]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/151 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 45 del 9.2.2021, pag. 7).

([24]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 56 I del 17.2.2021, pag. 1).

([25]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/335 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 66 del 25.2.2021, pag. 5).

([26]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/396 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 78 del 5.3.2021, pag. 1).

([27]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/450 della Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 88 del 15.3.2021, pag. 1).

(UE) 2021/489 ([28]), (UE) 2021/562 ([29]), (UE) 2021/640 ([30]), (UE) 2021/641 ([31]), (UE) 2021/688 ([32]), (UE) 2021/766 ([33]), (UE) 2021/846 ([34]), (UE) 2021/906 ([35]), (UE) 2021/989 ([36]), (UE) 2021/1084 ([37]), (UE) 2021/1146 ([38]) e (UE) 2021/1186 ([39]) della Commissione.

(4) La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([40]), abrogato e sostituito a partire dal 1º gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690 ([41]).

(5) Il 21 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Polonia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021. L'11 maggio 2022, il 24 giugno 2022, il 3 agosto 2022, il 5 ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 le autorità polacche hanno chiarito e documentato la loro richiesta.

([28]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della Commissione, del 19 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2).

([29]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/562 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 119 del 7.4.2021, pag. 3).

([30]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/640 della Commissione, del 13 aprile 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 1).

([31]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

([32]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/688 della Commissione, del 23 aprile 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 44).

([33]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/766 della Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 165 I dell'11.5.2021, pag. 1).

([34]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/846 della Commissione, del 25 maggio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 187 del 27.5.2021, pag. 2).

([35]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/906 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 199 I del 7.6.2021, pag. 1).

([36]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/989 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 218 del 18.6.2021, pag. 41).

([37]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della Commissione, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 235 del 2.7.2021, pag. 14).

([38]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1146 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 247 I del 13.7.2021, pag. 1).

([39]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 257 del 19.7.2021, pag. 5).

([40]) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

([41]) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(6) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ciò ha comportato una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti, ma anche perdite dovute a uova e carni distrutte e declassate.

(7) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dalla Polonia in relazione ai focolai confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.

(8) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie.

(9) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014, abrogato e sostituito a partire dal 1º gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690.

(10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Polonia in ordine ai 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.

(11) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili all'indennizzo differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, gli indennizzi possono essere modificati entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

(12) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Polonia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2023 dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ([42]), sostituito a decorrere dal 1º gennaio 2023 dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ([43]), non dovrebbe essere applicabile.

(13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli *ex ante*.

(14) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(15) Dato che le restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria sono entrate in vigore in date diverse nelle zone regolamentate contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, sostituito a partire dal 1º gennaio 2023 dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nel presente regolamento.

([42]) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

([43]) Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.

Articolo 2

1. Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché

b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché

c) se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2023; nonché

d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014, abrogato e sostituito a partire dal 1º gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690.

2. Nessuna delle spese sostenute dalla Polonia dopo il 30 settembre 2023 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 17 043 057 EUR, ripartito come segue:

a) per la perdita di produzione di uova e pollame ubicati nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:

   i) per i produttori di uova da cova:

      — 0,745 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 3 778 uova;

      — 0,138 EUR per uovo da cova di anatra di cui al codice NC 0407 19 19, distrutto, fino a un massimo di 1 200 uova;

      — 0,075 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, declassato, fino a un massimo di 2 703 uova;

      — 0,080 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 2 782 641 uova;

   ii) per i produttori di uova da tavola:

      — 0,026 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 750 960 uova;

      — 0,015 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 52 355 320 uova;

iii) per i produttori di animali che non possono produrre durante periodi prolungati di fermo:

— 0,009 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 5 669 560 capi;

— 0,002 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 37 526 825 capi;

— 0,021 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 462 698 capi;

— 0,005 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 1 615 850 capi;

— 0,008 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 423 042 capi;

— 0,002 EUR al giorno per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 12 822 capi;

— 0,007 EUR al giorno per gallina ovaiola in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 981 450 capi;

— 0,002 EUR al giorno per tacchino o tacchina in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 20 791 capi;

— 0,002 EUR al giorno per anatra in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 63 282 capi;

— 0,001 EUR al giorno per faraona in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 50, fino a un massimo di 10 000 capi;

— 0,006 EUR al giorno per gallina ovaiola riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 812 885 capi;

— 0,034 EUR al giorno per oca riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 25 616 capi;

— 0,001 EUR al giorno per anatra riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 340 737 capi;

— 0,010 EUR al giorno per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 23 171 capi;

b) per i produttori di animali che vendono animali a prezzo ridotto a causa delle restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,072 EUR per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 15 286 496 capi;

ii) 0,224 EUR per chilogrammo (peso vivo) di anatra di cui al codice NC 0105 99 10, declassata, fino a un massimo di 76 488 capi;

iii) 0,114 EUR per chilogrammo (peso vivo) di tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassati, fino a un massimo di 4 340 804 capi;

c) per le perdite connesse a periodi prolungati di ingrasso dovuti a restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

i) 0,041 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 142 044 capi;

ii) 0,064 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 14 598 capi;

iii) 0,007 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 59 334 capi;

iv) 0,101 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 95 361 capi.

2. Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([44]).

In particolare, la Polonia verifica:

a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, sostituito a partire dal 1º gennaio 2023 dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3 del presente regolamento è l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([44]) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

ALLEGATO

Elenco della legislazione dell'Unione che indica le zone e i periodi regolamentati cui si riferisce l'articolo 2

Parti della Polonia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE, abrogata e sostituita a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento (UE) 2016/429, di cui alla legislazione seguente:

— decisione di esecuzione (UE) 2020/10;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/47;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/114;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/134;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/175;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/210;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/240;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/281;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/384;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/504;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/529;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/549;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/574;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/604;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/1809;
— decisione di esecuzione (UE) 2020/2010;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/18;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/68;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/122;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/151;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/239;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/335;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/396;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/450;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/489;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/562;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/640;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/641;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/688;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/766;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/846;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/906;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/989;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/1084;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/1146;
— decisione di esecuzione (UE) 2021/1186.